



Oggetto: risposta quesito n° 1 del 06/03/2020

Di seguito si riporta il quesito pervenuto e di cui si fornisce un opportuno riscontro. La presente costituisce una risposta di interesse generale e pertanto sarà pubblicato sul profilo internet.

Quesito

- 1) *“Volendo partecipare alla presente procedura in RTI verticale, dove la scrivente eseguirà il 100% della prestazione principale di portierato e la mandante il 100% della prestazione secondaria di Vigilanza armata, con la presente si chiede conferma che solo ma mandante debba soddisfare il requisito di idoneità possesso di Licenza Prefettizia in quanto per le attività di portierato non è necessaria visto che il personale NON è GPG. In attesa di vs. gentile conferma, porgiamo distinti saluti”.*

Chiarimenti

In merito al quesito sopra riportato si evidenzia che gli atti di gara – disciplinare e capitolato tecnico prestazionale - sono stati predisposti per affidare in via *maggioritaria* (prestazione principale) il “*servizio fiduciario di portierato, reception, centralinista, gestione documentale e movimentazione archivio*” ed in via *subordinata* il “*servizio di vigilanza armata su richiesta*”. Per maggior chiarezza si rimanda alla descrizione dei servizi inserita nel capitolato Tecnico prestazionale. In particolare si evidenzia che l’impiego di personale avente la nomina a “guardia particolare giurata” ai sensi dell’art. 138 del T.U.L.P.S. e, pertanto, in possesso di porto d’armi, adeguatamente formato in relazione all’attività da svolgere ed alla particolarità dell’ambiente nel quale deve operare, è richiesto per lo svolgimento del “*servizio di vigilanza armata su richiesta*”.

In relazione al suddetto servizio costituisce requisito necessario per la partecipazione alla gara il possesso della licenza prevista e disciplinata dall’articolo 134 T.u.l.p.s. da ricondurre nell’ambito della categoria generale dei requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici e l’impiego di personale alle proprie dipendenze avente la nomina a “guardia particolare giurata” ai sensi dell’art.138 del T.U.L.P.S..

Diversamente, con riferimento ai “*servizi fiduciari di portierato, reception, centralinista, gestione e movimentazione archivio*” le società di portierato, di global service e di servizi integrati, iscritte alla Camera di Commercio, possono svolgere esclusivamente le attività indicate nel loro oggetto sociale, in quanto operanti senza le autorizzazioni ed i controlli cui invece sono soggetti gli istituti di vigilanza privata. L’attività di portierato, a seguito dell’abrogazione dell’iter procedimentale di cui all’articolo 62 Tulp e agli articoli 111, 113, 114 Regolamento, per effetto della legge 24 novembre 2000, n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi), non è più soggetta ad autorizzazione di polizia ed è dunque liberalizzata



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Campania

(permane l'autorizzazione del Prefetto all'uso della divisa ai sensi dell'articolo 230 Regolamento).

Pertanto, in caso di partecipazione alla gara in forma di RTI verticale, solo la mandante che eseguirà il 100 % della prestazione secondaria – *servizio di vigilanza armata su richiesta* – dovrà impiegare personale in possesso della licenza prevista e disciplinata dall'articolo 134 T.u.l.p.s..

06/03/2020

Il RUP
Rosario Bigliardo